Codice A2202A

D.D. 21 febbraio 2025, n. 243

"Associazione Piccolo Anfiteatro Morenico del Canavese Strambino 1303" con sede in Ivrea (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 243/A2202A/2025

DEL 21/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: "Associazione Piccolo Anfiteatro Morenico del Canavese Strambino 1303" con sede in Ivrea (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

il Presidente dell' "Associazione Piccolo Anfiteatro Morenico del Canavese Strambino 1303" con sede in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini, 22/A C.F. 93054180018, ha presentato istanza di iscrizione dell'Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituto ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 00909 del 16/01/2025;

l'Associazione in oggetto si è costituita in data 18/12/2025 con atto a rogito della Dott. Sergio D'Arrigo, notaio in Ivrea, rep. n. 46728, registrato presso la Direzione Provinciale II dell'Agenzia delle Entrate di Torino il 23/12/2024 al n. 55444 serie 1T;

l'Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di "costituire e gestire una o più Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili in conformità alle disposizioni degli articoli 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021, avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di Strambino, Romano Canavese, Perosa Canavese, Montalenghe, Mercenasco e degli altri Comuni serviti dalla Cabina 1303", come meglio descritto e precisato all'articolo 2 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

dato atto che l'Associazione, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell'11/09/2017, ha provveduto a costituire, come attestato da dichiarazione scritta, redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*, e appositamente allegata all'istanza di riconoscimento, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2,

Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1594 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell' "Associazione Piccolo Anfiteatro Morenico del Canavese Strambino 1303" con sede in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini 22/A. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale) Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO A al n. 10.960 di raccolta Associazione Piccolo Anfiteatro Morenico del Canavese Strambino 1303 Statuto Art. 1. Denominazione, sede e durata 1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione Piccolo Anfiteatro Morenico del Canavese Strambino 1303" siglabile "CER Strambino 1303". 1.2 L'Associazione ha sede in Ivrea (TO), via dei Cappuccini n. 22/A. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del Comune di Ivrea potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica dello Statuto. 1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati ai sensi del successivo art. 14. 1.4 L'Associazione è un ente autonomo e richiederà il riconoscimento della personalità giuridica. 1.5 Il controllo, attraverso la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore e attraverso le deliberazioni di indirizzo, è attribuito agli Associati Ordinari.

Art. 2. Oggetto e scopo

2	2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione	
	di una o più configurazioni di comunità energetica	
1	rinnovabile ai sensi degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e	
1	relative disposizioni di attuazione, e svolgerà la sua	
ć	attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte	
ć	avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni	
	di Strambino, Romano Canavese, Perosa Canavese, Montalenghe e	
1	Mercenasco e degli altri Comuni serviti dalla Cabina 1303.	
7	A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare	
1	impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in	
I	proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi	
I	per perseguire la finalità dell'autoconsumo virtuale.	
1	L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o	
C	gestiti dall'Associazione è utilizzata prioritariamente, ove	
ı	possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove	
	ciò non sia possibile, per l'autoconsumo virtuale da parte	
	dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità	
E	energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione.	
I	L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o	
C	gestiti dall'Associazione può essere accumulata e venduta	
ā	anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di	
6	energia elettrica rinnovabile.	
	2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro ed il suo obiettivo	
	principale è quello di fornire benefici ambientali, economici	
6	e sociali agli Associati e alle aree locali in cui opera.	

In particolare l'Associazione persegue, oltre alla finalità	
di favorire tra i suoi Associati l'autoconsumo virtuale	
dell'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità	
dell'Associazione con i conseguenti benefici ambientali, le	
seguenti ulteriori finalità:	
riduzione dei costi sociali ed ambientali della produzione e	
consumo dell'energia;	
sensibilizzazione sui temi del consumo consapevole	
dell'energia e incentivazione al risparmio energetico.	
2.3 L'Associazione, o il terzo da essa individuato, è il	
referente e mandatario degli Associati per la richiesta di	
accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia	
elettrica condivisa e per lo svolgimento di tutti i compiti e	
l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della	
normativa applicabile.	
2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati	
secondo i criteri stabiliti nel "Regolamento relativo ai	
rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di	
autoconsumo" ("Regolamento") e possono essere utilizzati	
anche per il perseguimento di tutte le finalità	
dell'Associazione.	
2.5 Oltre alla gestione delle comunità energetiche	
rinnovabili e alle finalità di cui all'art. 2.2.,	
l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti	
attività:	

(i) produzione	di altre forme di energia da fonti rinnovabili	
finalizzate al	l'utilizzo da parte degli Associati;	
(ii) promozion	e di interventi integrati di domotica;	
(iii) interven	ti di efficienza energetica;	
(iv) offerta (di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai	
propri membri;		
(v) nei lim	iti consentiti dalla normativa applicabile,	
vendita a ter	zi di energia elettrica e offerta di servizi	
ancillari e di	flessibilità.	
Nei limiti	consentiti dalla normativa vigente, per il	
raggiungimento	dei suoi scopi l'Associazione può svolgere	
attività con	nesse o strumentali, anche di carattere	
commerciale, e	e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse	
società, avent	i finalità strumentali affini o complementari.	
2.6 L'Associa:	zione può inoltre svolgere attività volte al	
reperimento	di finanziamenti e contributi finalizzate	
all'oggetto s	ociale nei limiti consentiti dalla normativa	
vigente. L'Ass	sociazione per il perseguimento dei suoi scopi	
può raccoglie	re contributi da parte di Associati e di	
soggetti terzi	pubblici e privati.	
Art. 3. Associ	ati e quote associative	
3.1 Sono amm	essi all'Associazione i clienti finali in	
possesso dei	requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e	
disposizioni	attuative, fermo comunque quanto previsto al	

quella di cui all'art. 3.2 sono indicati come "Associati	
Generali".	
3.4 Le imprese sono ammesse a condizione che la	
partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività	
commerciale e industriale principale e che non siano grandi	
imprese.	
3.5 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori di	
energia elettrica ricompresi nella zona di mercato, compresi	
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili	
fermo restando che il controllo è riservato agli Associati	
Ordinari.	
3.6 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della	
quota associativa ove stabilito annualmente dal Consiglio	
Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo, salvo	
motivate eccezioni.	
3.7 La qualità di Associato dà diritto:	
- a partecipare alla vita dell'Associazione;	
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita	
dall'Associazione e accedere ai contributi e agli incentivi	
derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso	
dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;	
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e	
proporsi come candidato;	
- ad essere informato delle iniziative organizzate;	
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai	

progetti dell'Associazione.	
3.8 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente	
finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello	
di scegliere il proprio venditore.	
3.9 Coloro che intendono aderire all'Associazione devono	
presentare domanda, conforme al modello predisposto	
dall'Associazione, e sono ammessi con deliberazione del	
Consiglio Direttivo; tale funzione può essere delegata, con	
riferimento agli Associati persone fisiche consumatrici,	
anche ad un componente del Consiglio Direttivo che informa il	
Consiglio Direttivo dell'attività svolta. Nel caso di	
ammissione di un Associato nella categoria degli Associati	
Ordinari Enti Locali è richiesto anche il consenso della	
maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali esistenti.	
3.10 Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di	
valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica	
condivisa devono accettare il Regolamento relativo ai	
rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di	
autoconsumo di cui all'art. 5 relativo alla configurazione di	
appartenenza, e riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata	
informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi	
di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica	
condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi	
dell'Associazione e alle finalità dell'Associazione.	
L'Associazione opera in forza di mandato senza rappresentanza	

conferito dagli Associati. In ogni caso gli Associati devono	
aver firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione,	
dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione	
alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili	
alla configurazione di appartenenza.	
Art. 4. Associati sostenitori	
4.1 Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio	
 Direttivo, quali Associati Sostenitori ("Associati	
Sostenitori") persone fisiche e giuridiche che partecipano	
all'Associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque	
 grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità	
 costituisca l'attività commerciale e industriale principale.	
4.2 Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi	
dell'Associazione che non siano riservati agli Associati	
 secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente	
Statuto, dal Consiglio Direttivo.	
Art. 5. Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali	
per l'apporto della capacità di autoconsumo	
5.1 Per ciascuna delle configurazioni di comunità di energia	
rinnovabile gestita dall'Associazione, con deliberazione del	
Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento, e sue	
eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali	
per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i	

contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs.	
199/2021, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire.	
5.2 Il soggetto delegato responsabile del riparto	
dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione in persona	
del Consiglio Direttivo. Ferma la responsabilità ultima del	
Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e	
attuazione del riparto può essere delegata a terzi e	
attribuita al referente nominato ai sensi della normativa	
applicabile.	
5.3 Il Regolamento è riferito ai contributi e incentivi	
riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale	
dell'energia prodotta da impianti dell'Associazione o nella	
disponibilità dell'Associazione ed è redatto nel rispetto	
delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative	
degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e in conformità ai	
seguenti principi e criteri:	
a) i ricavi di ciascuna configurazione derivanti	
dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente	
alla copertura dei costi dell'Associazione, ivi inclusi:	
- i costi generali di gestione dell'Associazione, da	
suddividere in parti uguali in caso di pluralità di	
configurazioni;	
- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione	
ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della	
configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali	

i	investimenti degli Associati, per la messa a disposizione	
d	degli impianti da parte di Associati e di terzi, e, in	
9	generale, i costi di gestione della configurazione,	
С	che non siano coperti da altri ricavi dell'Associazione	
п	medesima;	
d	o) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo	
v	virtuale [comunque maggioritaria] è utilizzata per le	
f	finalità istituzionali dell'Associazione, inclusa la	
f	fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle	
а	aree locali in cui opera;	
С	c) l'eventuale eccedenza dei contributi derivanti	
d	dall'autoconsumo virtuale può essere attribuita agli	
A	Associati che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla	
m	maturazione dei contributi.	
5	5.4 In ogni caso l'attribuzione di ricavi derivanti	
d	dall'autoconsumo virtuale dell'Associazione a imprese e a	
t	territori ove non sono situati impianti di produzione nella	
d	disponibilità dell'Associazione è effettuata nei limiti	
q	previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa	
1	l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi	
d	derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla	
t	pase della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.	
5	5.5 Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui	
а	ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4, l'Associazione tiene una	
С	contabilità separata relativa alla tariffa premio	

eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai	
consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono	
ubicati gli impianti di produzione.	
Art. 6. Perdita della qualità di Associato	
6.1 I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui	
al precedente art. 3.1, salvo che siano stati ammessi come	
Associati Sostenitori, perdono la qualità di Associato e	
quelli che perdono i requisiti di cui al precedente art. 3.2,	
ma non quello di cui al precedente art. 3.1, perdono la	
qualifica di Associato Ordinario e acquisiscono quella di	
Associato Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente	
esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza	
semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente	
del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità	
dell'Associato che abbia subito la decisione di chiedere che	
questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita da	
parte dell'Associato dei requisiti che consentono	
l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo	
virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo	
eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione	
dell'autoconsumo virtuale.	
6.2 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo,	
approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti,	
gli Associati possono essere esclusi per gravi violazioni	

dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli	
organi associativi.	
6.3 Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento	
dall'Associazione o di uscire dalla configurazione della	
comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione con	
comunicazione scritta inviata all'Associazione, che ha	
effetto alla fine del mese successivo a quello in cui tale	
comunicazione è stata ricevuta dall'Associazione, salva	
facoltà delle parti di attribuire un termine di efficacia più	
lungo.	
6.4 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di	
esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni	
diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti	
amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione	
all'Associazione e alla configurazione della comunità	
 energetica.	
Art. 7. Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio di	
esercizio	
7.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
- dal fondo iniziale costituito dagli Associati;	
 - dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;	
- da eventuali fondi di riserva;	
 - da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano	
espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.	

Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi	
dell'attività ordinaria, sono costituite:	
- dalle quote associative annuali che possono essere	
determinate in modo differenziato a seconda della categoria	
di Associati;	
- dal ricavato e proventi delle attività svolte	
dall'Associazione;	
- da altri contributi pubblici e privati, nazionali o	
comunitari, occasionali o periodici;	
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo	
dell'Associazione che non sia espressamente imputata al	
Patrimonio.	
7.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle	
Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque	
tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla	
realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la	
responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che	
non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma	
costituente il fondo iniziale.	
7.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno	
7.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il raggiungimento delle attività	
essere impiegati per il raggiungimento delle attività	
essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per	
essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostituzione del Patrimonio eventualmente necessaria a	

strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua	
attività.	
7.4 Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle	
rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e	
impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del	
bilancio preventivo approvato, anche su base pluriennale o	
delle relative variazioni.	
7.5 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
7.6 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo	
predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo	
sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio	
preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31	
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il	
bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà	
informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che	
sono il risultato dell'autoconsumo degli Associati e del	
rispetto dei principi del Regolamento interno e della	
normativa applicabile.	
Art. 8. Organi	
8.1 Sono organi dell'Associazione:	
- l'Assemblea;	
- il Consiglio Direttivo;	
- il Presidente;	
- il Revisore dei Conti.	

Art. 9. L'Assemblea	
9.1 L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le	
sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al	
presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non	
intervenuti o dissenzienti.	
9.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione	
del bilancio di esercizio, previa convocazione degli	
Associati da parte del Presidente, Vicepresidente o altro	
componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio	
Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta contenente	
gli argomenti all'ordine del giorno, anche in via telematica	
(lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica	
certificata ovvero email ordinaria ecc.) inviata a tutti	
coloro che ne hanno diritto a termini di Statuto almeno 10	
giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, o,	
in alternativa, mediante affissione presso la sede sociale e	
pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10	
giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi,	
contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di	
comunicazione agli Associati l'indirizzo di convocazione sarà	
l'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante	
comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto di	
partecipare all'Assemblea. Nei casi in cui gli Associati	
Ordinari e gli Associati Generali abbiano diversi diritti	

all'interno dell'Assemblea si procederà a votazioni separate	
per ciascuna categoria di Associati presente all'Assemblea.	
9.3 L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:	
a) approvazione del bilancio consuntivo;	
b) nomina e revoca componenti il Consiglio Direttivo, secondo	
quanto previsto al successivo articolo 10.4;	
c) nomina dell'organo di Revisione dei Conti;	
d) determinazione di compensi a favore dell'organo di	
Revisione dei Conti, nei limiti e in conformità alla	
legislazione tempo per tempo vigente;	
e) indirizzi sulla gestione dell'Associazione, sulla	
redazione del Regolamento e sui controlli da effettuare in	
merito al rispetto della legge e dello Statuto, vincolanti	
ove deliberati come previsto al successivo paragrafo 9.8;	
f) modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;	
g) scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri	
dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.	
9.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.	
9.5 Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il	
pagamento della quota associativa.	
9.6 Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee	
con delega scritta solo da un altro Associato	
(indipendentemente dalla categoria di appartenenza) anche	
sulla base di una delega speciale a tempo indeterminato	
prevista per tutte le assemblee, senza limiti rispetto al	

numero di voti che possono essere esercitati dall'Associato	
delegatario. Tutte le deleghe possono essere revocate in ogni	
momento. Le società, enti e persone giuridiche associate	
possono partecipare alle assemblee con delega rilasciata a	
propri amministratori, dipendenti o a terzi. Nel caso di	
delega di Associati alla società, ente e persona giuridica,	
il delegato della società o dell'ente può esercitare il	
diritto di voto per tutti gli Associati che hanno delegato la	
società, enti e persona giuridica.	
9.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di	
almeno il 50% degli Associati in prima convocazione e	
qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e	
delibera a maggioranza dei presenti (e nel caso di diritti	
attribuiti ad una categoria di Associati, a maggioranza degli	
Associati della categoria di Associati interessata).	
9.8 Le modifiche dello Statuto che riguardino le finalità	
dell'Associazione, i diritti degli Associati Ordinari Enti	
Locali e degli Associati Ordinari sono validamente assunte	
solo ove approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari	
Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari	
presenti in Assemblea. Le deliberazioni che contengono	
indirizzi relativi alla gestione dell'Associazione (inclusa	
la redazione del Regolamento) sono vincolanti solo ove siano	
state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari	
Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari	
mer bocarr e darra maggroranza degir Associati Ofdinari	

presenti in Assemblea. Le deliberazioni che approvano il	
bilancio e nominano il Revisore sono considerate approvate	
ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati	
Ordinari Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati	
Ordinari presenti in Assemblea. Tutte le altre deliberazioni	
dell'Assemblea si considerano approvate se hanno ottenuto	
l'approvazione da parte della maggioranza degli Associati	
presenti all'Assemblea.	
9.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato	
dal Consiglio Direttivo.	
9.10 Il Presidente nomina un Segretario e constata la	
regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli	
Associati intervenuti.	
9.11 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente	
e dal Segretario.	
Art. 10. Il Consiglio Direttivo	
10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette	
 membri, nominati anche tra non Associati.	
 10.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso	
delle spese documentate.	
10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i	
Consiglieri possono essere rieletti.	

10.4 Gli Associati Ordinari Enti Locali hanno diritto di	
nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali	
presenti nell'Assemblea, due componenti. Gli Associati	
Ordinari hanno diritto a nominare, a maggioranza degli	
Associati Ordinari presenti nell'Assemblea, tre componenti	
del Consiglio Direttivo. Gli Associati Generali hanno diritto	
a nominare, a maggioranza degli Associati Generali presenti	
nell'Assemblea, due componenti del Consiglio Direttivo.	
10.5 Qualora venga meno un Consigliere, la categoria di	
Associati che ha nominato il componente venuto meno provvede	
alla sua sostituzione. A tal fine il Consiglio Direttivo	
provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea della	
categoria di Associati che deve provvedere alla sostituzione.	
10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la	
presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto	
favorevole della maggioranza dei presenti.	
10.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il	
Presidente (da scegliersi tra i componenti designati dagli	
Associati Ordinari Enti Locali), un Vicepresidente ed un	
Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote	
associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della	
contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli	
istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e	
prelievi.	
10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il	

Pre	esidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da	
alr	meno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte	
ali	l'anno per l'approvazione del progetto di bilancio	
pre	eventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione	
de:	lla quota associativa.	
10	.9 L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite	
let	ttera raccomandata ovvero tramite posta elettronica	
cei	rtificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a	
gai	rantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma,	
fax	x, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e al Revisore o Revisori	
de:	i Conti almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la	
riv	unione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti	
da	trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può	
ess	sere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta	
ele	ettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed	
ido	onei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento	
(te	elegramma, fax, e-mail, ecc.).	
10	.10 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio	
Dia	rettivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a	
COI	ndizione che tutti i partecipanti siano identificati, che	
vei	nga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la	
pro	ova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun	
pai	rtecipante di seguire la discussione e di intervenire in	
ter	mpo reale alla trattazione degli argomenti affrontati senza	
nec	cessità che il Presidente o il Segretario, quest'ultimo	

ove nominato, si trovino nello stesso luogo.	
10.11 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di	
gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche	
attribuzioni a uno o più dei suoi componenti (che nei limiti	
dei poteri conferiti hanno la legale rappresentanza	
dell'Associazione) e può nominare collaboratori e consulenti.	
In particolare, e a titolo esemplificativo il Consiglio	
Direttivo:	
a) approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio	
preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il	
progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente; il	
bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro	
relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si	
riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno;	
b) approva, per ciascuna configurazione gestita, il	
Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per	
l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 5 e i	
regolamenti necessari alla gestione della Associazione;	
c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza	
e sicurezza di investimento;	
d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni,	
delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore,	
nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e	
mobili;	

e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di	
lavoro;	
f) delibera in merito alla stipulazione ed all'approvazione	
di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni	
operazione bancaria utile per il raggiungimento delle	
finalità istituzionali;	
g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra	
l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;	
h) nomina il Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere tra	
i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri	
Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;	
i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare,	
mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed	
attribuire compiti.	
Art. 11. Il Presidente	
11.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al	
proprio interno tra i componenti designati dagli Associati	
Ordinari Enti Locali.	
11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale	
dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.	
11.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle	
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,	
convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in	
caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del	

Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima	
fiunione ucite.	
11.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal	
Vicepresidente se nominato, cui compete parimenti la	
rappresentanza legale dell'Associazione. La firma del	
Vicepresidente costituisce innanzi ai terzi attestazione	
 della sussistenza dell'assenza o impedimento.	
 Art. 12. Il Direttore	
12.1 Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione	
dell'Associazione e delle iniziative intraprese. Il Direttore	
ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del	
 Consiglio Direttivo, dal Presidente mediante procura notarile	
riguardante singoli atti o categorie di atti.	
Art. 13. Revisore dei Conti	
13.1 L'Assemblea, con i voti degli Associati Ordinari Enti	
Locali e degli Associati Ordinari, nomina un Revisore dei	
Conti iscritto al relativo albo dei revisori legali dei	
conti. Il Revisore resta in carica per un triennio e si	
esprime sui bilanci, verificando il rispetto dei principi	
contabili e delle norme statutarie.	
13.2 Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della	
contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può	
controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e	

titoli di proprietà sociale e procedere, anche	
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il	
Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e	
dei regolamenti approvati dall'Associazione e sul rispetto	
dei principi di corretta amministrazione e dispone dei	
medesimi poteri previsti per i sindaci di società per azioni	
ai sensi dell'art. 2403-bis cod. civ	
13.3 Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio	
Direttivo e presenta all'Assemblea chiamata ad approvare il	
bilancio annuale una relazione in cui illustra le attività	
svolte, incluse le verifiche di conformità allo Statuto, ai	
regolamenti e alla legge.	
Art. 14. Scioglimento	
14.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto	
di almeno tre quarti degli Associati e con il consenso degli	
Associati Ordinari Enti Locali.	
14.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone	
poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del	
fondo comune ad altro ente senza scopo di lucro con finalità	
analoghe.	
Art. 15. Norma finale	
15.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le	
norme di legge, generali e di settore.	

15.2 Le disposizioni riferite agli Associati Ordinari Enti	
Locali e agli Associati Generali diventano operative al	
momento in cui vi sia almeno un Associato appartenente a tale	
categoria.	
Fino alla costituzione della categoria Associati Ordinari	
Enti Locali il Consiglio Direttivo sarà composto di cinque	
membri. Fino alla costituzione della categoria degli	
Associati Generali, agli Associati Ordinari spetterà la	
nomina di cinque componenti il Consiglio Direttivo.	
In originale firmato:	
 Sonia Cambursano	
Porrini Riccardo	
Detragiache Flavio	
Ladu Franca Rita	
Giovanni Francesco Levrio	
Andrea Ardissone	
Michele Borgia	
Massimo Bronzini	
Antonio Grassino	
Grassino Adriano	
Sergio D'Arrigo notaio	

	Registrato a Torino - DP II il 23 dicembre 2024 al n. 55444	
	serie 1T euro 245,00.	
	Attesto io sottoscritto dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in I-	
	vrea ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti	
	di Biella ed Ivrea, che la presente copia redatta su supporto	
	informatico con firma digitale ai sensi delle vigenti dispo-	
	sizioni di legge, è conforme al suo originale.	
	Ivrea, 23 dicembre 2024.	
	Firmato digitalmente da	
	Firmato digitalmente da SERGIO D'ARRIGO TILIBIO DE LARRIGO DI DI STRETTO NOTARII E DI	
	Ö: DISTRETTO NOTARILE DI BIELLA E IVREA:81065140022	
	- (4 W -	
1	I I	